

**COSWELL S.P.A.**  
*società per azioni*  
con sede legale in Via P. Gobetti, 4, Fano di Argelato (Bo) - 40050  
capitale sociale pari ad Euro 27.867.000 i.v  
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 02827560729, P.IVA 00708541206  
R.E.A. n. BO - 336611

# **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati**

***“Coswell S.p.A. 6,80% 2014 -2019”***

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**

**operato da Borsa Italiana S.p.A.**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ  
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI  
AMMISSIONE.**

## INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	8
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	9
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE .....	20
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	22
6.	PRINCIPALI AZIONISTI .....	23
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE e del Gruppo.....	24
8.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI .....	25
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ .....	41
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI TBC – SOGGETTO A REVISIONE FISCALE IN PROSSIMITÀ' DELLA DATA DI EMISSIONE.....	42
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE delle Obbligazioni .....	49
	ALLEGATO I Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione.....	50
	ALLEGATO II Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione .....	51

## 1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 22 del Regolamento del Prestito.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cerved**” indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-2001719.

“**Contratto di Sottoscrizione**” ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

“**Core Business**” indica la produzione e la commercializzazione di prodotti per la cura ed il benessere della persona.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito; restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16 del Regolamento del Prestito.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12 del Regolamento del Prestito.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa,

relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);

4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

“**Emittente**” indica Coswell S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via P. Gobetti, 4 – Funo (BO) - 40050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 02827560729, n. REA 336611, partita IVA 00708541206, capitale sociale pari ad Euro 27.867.000,00 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 del Regolamento del Prestito.

“**Gearing Ratio**” indica il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario e l'EBITDA relativi al Gruppo.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:
  - (+) 1 – Obbligazioni;
  - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
  - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
  - (+) 4 – Debiti verso banche;
  - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
  - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
  - (+) 9 – Debiti Netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
  - (+) 10 – Debiti Netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
  - (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
  - (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati, postergati e con scadenza successiva al Prestito.

2. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* finanziari in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto tra:

(i) l’EBITDA del Gruppo; e

(ii) l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione al relativo Indebitamento Finanziario nel corso del relativo esercizio di riferimento al netto degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 del Regolamento del Prestito.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 del Regolamento del Prestito.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario del Gruppo; e

(ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell’Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell’Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell’Attivo - Azioni Proprie (tra l’attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Opzione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 del Regolamento del Prestito.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 del Regolamento del Prestito.

“**Periodo di Esercizio**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 del Regolamento del Prestito.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Quotazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 del Regolamento del Prestito.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 del Regolamento del Prestito.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Group S.p.A. in data 9 maggio 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 del Regolamento del Prestito.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Socio di Maggioranza**” indica congiuntamente:

- (i) il Sig. Paolo Gualandi, nato a Bologna il 20/11/1942, C.F. GLNPLA42S20A944V;
- (ii) il Sig. Andrea Gualandi, nato a Bologna il 21/10/1966, C.F. GLNNDR66R21A944S;
- (iii) il Sig. Michele Gualandi, nato a Bologna il 15/10/1969, C.F. GLNMHL69R15A944K;
- (iv) la Sig.ra Paola Gualandi, nato a Bologna il 03/10/1975, C.F. GLNPLA75R43A944K; e
- (v) il Sig. Jacopo Gualandi, nato a Bologna il 16/01/1978, C.F. GLNJCP78A16A944V.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; e
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

- (a) pegno sul marchio Prep;
- (b) pegno sul marchio Stomygen;
- (c) pegno sulle obbligazioni di Emilbanca;
- (d) fidejussione prestata dall’Emittente a favore di Fingual S.r.l.;
- (e) fidejussione prestata dall’Emittente a favore di INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.;

(f) fidejussione prestata da INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. a favore di Chemical Center S.r.l..

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

\*\*\*

## **2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE**

### **2.1 Responsabili del Documento di Ammissione**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da COSWELL S.p.A., con sede legale in Via P. Gobetti, 4, Funo (Bo) - 40050, in qualità di emittente delle Obbligazioni.

### **2.2 Dichiarazione di Responsabilità**

COSWELL S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi**

Ai sensi del contratto di sottoscrizione (il “**Contratto di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dal Sottoscrittore.

Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l’Emittente ed il Sottoscrittore.

\*\*\*

### 3. FATTORI DI RISCHIO

*L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.*

*I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.*

#### 3.1 Fattori di rischio relativi al Gruppo

##### 3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio Emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. Il rimborso del Prestito avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa dell'Emittente. Pertanto ad oggi, l'Emittente ritiene che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale.

##### 3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

###### Bilancio civilistico

L'Emittente recepisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine, dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi, tramite finanziamenti soci e infine tramite finanziamenti Intercompany derivanti dai flussi della gestione operativa delle imprese controllate.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31/12/2013, ha un indebitamento finanziario lordo a tale data per Euro 41.689.068 e un indebitamento finanziario netto per Euro 19.874.000.

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2013</b>
Debiti verso soci per finanziamenti (a breve termine)	242.000
Debiti verso banche	39.073.068
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.736.833
Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.336.235
Debiti verso altri finanziatori	179.776
Esigibili entro l'esercizio successivo	59.323
Esigibili oltre l'esercizio successivo	120.453
Finanziamento fruttifero da controllata LCBeauty SpA	2.000.000
Altri debiti di natura finanziaria	194.224
<b>Indebitamento finanziario lordo</b>	<b>41.689.068</b>
Disponibilità liquide	-7.775.989
Depositi bancari e postali - Salvo Buon fine	-5.238.867
Depositi bancari e postali - Conti correnti attivi	-2.534.913
Denaro e valori di cassa	-2.209
Altre attività finanziarie a lungo termine	-14.039.079

Finanziamento fruttifero verso Controllata Coswell Russia OOO	-1.527.000
Finanziamento fruttifero verso la Controllata Transvital Suisse Sagl	-1.006.000
Finanziamento fruttifero verso Fingual	-6.836.442
Credito infruttifero verso la Controllata Incos	-3.919.219
Altro	-750.418
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>19.874.000</b>

Il bilancio al 31/12/2013 evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.273.198 e un patrimonio netto di Euro 75.042.173.

*Bilancio consolidato*

Il Gruppo recepisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine, dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi, tramite finanziamenti soci e infine tramite finanziamenti Intercompany derivanti dai flussi della gestione operativa delle imprese controllate.

Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio consolidato approvato per l'esercizio chiuso il 31/12/2013, ha un indebitamento finanziario lordo a tale data per Euro 57.172.585 e un indebitamento finanziario netto per Euro 37.729.948.

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2013</b>
Debiti verso soci per finanziamenti (a breve termine)	242.000
Debiti verso banche	54.083.849
(a) Esigibili entro l'esercizio successivo	31.869.168
(b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	22.214.682
Debiti verso altri finanziatori	1.838.497
(i) Debiti per leasing	1.658.721
(a) Esigibili entro l'esercizio successivo	42.938
(b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.615.783
(ii) Debiti verso altri finanziatori	179.776
(a) Esigibili entro l'esercizio successivo	59.323
(b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	120.453
Altri debiti di natura finanziaria	1.008.239
<b>Indebitamento finanziario lordo</b>	<b>57.172.585</b>
Disponibilità liquide	-10.188.293
(i) Depositi bancari e postali - Salvo Buon fine	-5.359.005
(ii) Depositi bancari e postali - Conti correnti attivi	-4.821.875
(iii) Denaro e valori di cassa	-7.413
Altre attività finanziarie a breve termine (titoli)	-423.304
Altre attività finanziarie a lungo termine	-8.831.040
(i) Finanziamento fruttifero verso Coswell Russia	-1.527.000
(ii) Finanziamento fruttifero verso Fingual	-6.836.442
(iii) Altro	-467.598
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>37.729.948</b>

Il bilancio consolidato al 31/12/2013 evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.152.963 e un patrimonio netto di Euro 74.084.756.

I rischi del re-financing dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti e il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidità degli attivi in cui le società del Gruppo investono.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro il Gruppo possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dallo stesso fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo e/o limitarne la capacità di crescita.

### 3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31/12/2013 l'indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale consolidata del Gruppo è pari ad Euro 56.164.347.

Analizzando i tassi di interesse applicati all'indebitamento, il Gruppo presenta indebitamento a tasso variabile per Euro 55.922.347.

Il rischio tasso sulla quota variabile viene tenuto sotto controllo anche attraverso l'uso eventuale di strumenti finanziari derivati stipulati con obiettivi di copertura del suddetto rischio.

Si segnala, inoltre, che alla data del 31 dicembre 2013 il Gruppo ha in essere tre contratti derivati a copertura di specifiche componenti dell'indebitamento come di seguito esposte:

- un contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati OTC a copertura della variazione dei tassi sul finanziamento stipulato con il Banco S. Geminiano e S. Prospero, ora Banco Popolare, il 19 maggio 2010. Il contratto ha un valore nozionale pari ad Euro 31.250 ed ha come data di scadenza il 31 marzo 2014, con una valutazione mark to market al 31 dicembre 2013 pari ad Euro zero;
- un contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati IRS a copertura della variazione dei tassi sul mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Cento il 12 luglio 2011. Il contratto ha un valore nozionale pari ad Euro 3.066.600 ed ha come data di scadenza il 1° ottobre 2015, con una valutazione mark to market al 31 dicembre 2013 negativa e pari ad Euro 17.970;
- un contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati OTC a copertura della variazione dei tassi sul finanziamento stipulato con l'Unicredit SpA il 18 dicembre 2012. Il contratto, stipulato il 17 Gennaio 2013 ha un valore nozionale pari Euro 1.639.108 ed ha come data di scadenza il 29 dicembre 2017, con una valutazione mark to market al 31 dicembre 2013 negativa pari a Euro 7.916.

### 3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

### 3.1.5 Rischi legati all'appartenenza dell'Emittente ad un gruppo di imprese

Per quanto concerne i rapporti dell'Emittente con le parti correlate, si segnala che non si registrano operazioni di particolare entità in grado di influire sul normale andamento aziendale.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si segnala che i rapporti creditorie e debitori dell'Emittente verso società controllate e verso parti correlate alla data del 31/12/2013 sono così costituiti:

Società Controllate	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri Crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Debiti consolidato fiscale	Altri debiti
LCBeauty S.p.A.	52.757	-	46.103	(1.673.446)	(2.042.222)	-	-
INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.	623.451	-	6.730.718	(7.212.910)	-	(200.007)	(255.968)
Transvital Suisse Sagl	-	1.036.028	-	-	-	-	-
Coswell Russia OOO	497.209	1.745.279	-	(60.439)	-	-	(53.572)
<b>Totale Società Controllate</b>	<b>1.173.418</b>	<b>2.781.307</b>	<b>6.776.822</b>	<b>(8.946.795)</b>	<b>(2.042.222)</b>	<b>(200.007)</b>	<b>(309.540)</b>

Società Correlate/Collegate	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Debiti consolidato fiscale	Altri debiti
Coswell Japan LLC	-	-	-	(26.856)	-	-	-
Hotel Cristallo S.p.A.	23.182	-	23.516	-	-	-	(2.349)
Fingual S.r.l. (già Immobiliare Silvestre S.r.l.)	-	7.717.963	180.128	-	-	-	(37.160)
Istituto Fresenius Italia S.r.l.	-	-	-	-	-	(4.657)	-
<b>Totale Società Correlate/Collegate</b>	<b>23.182</b>	<b>7.717.963</b>	<b>203.644</b>	<b>(26.856)</b>	<b>-</b>	<b>(4.657)</b>	<b>(39.509)</b>

L'Emittente ritiene che non vi siano rischi di inadempienza delle parti correlate per ciò che concerne l'incasso dei crediti da parte dell'Emittente stessa.

### 3.1.6 Rischi legati alla concessione di garanzie e impegni

Di seguito l'elenco delle garanzie e impegni concesse dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31/12/2013:

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2013</b>
Fidejussioni e avalli a controllate	6.550.000
Fidejussioni e avalli a terzi	10.293.326
Garanzie reali	5.080.000
<b>Totale</b>	<b>21.923.326</b>

Di seguito l'elenco delle garanzie e impegni concesse dalle società del Gruppo (ad eccezione dell'Emittente) come risultanti dal bilancio consolidato al 31/12/2013:

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2013</b>
Fidejussioni e avalli	10.637.499
Garanzie reali	17.656.000
<b>Totale</b>	<b>28.293.499</b>

### 3.1.7 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

#### Bilancio civilistico

L'indebitamento bancario netto dell'Emittente al 31/12/2013 era passivo per Euro 31.297.079 milioni, come di sotto rappresentato.

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2013</b>
Banche anticipo s.b.f.	(5.238.867)
Banche C/C	(2.534.913)
Denaro e altri valori in cassa	(2.209)
<i>Disponibilità liquide</i>	<i>(7.775.989)</i>

Debiti versobanche entro 12 mesi	5.624.946
Debiti verso banche c/anticipo fatture	9.948.531
Quota a breve di finanziamenti	10.163.356
Debiti verso altri finanziatori (leasing, ecc..) entro i 12 mesi	59.323
Debiti finanziari a breve termine	25.796.156
<i>Indebitamento bancario netto a breve</i>	<i>18.020.167</i>
Debiti verso banche oltre 12 mesi	13.336.235
Debiti a verso altri finanziatori (leasing, ecc..) oltre i 12 mesi	120.453
<b>Indebitamento bancario netto totale</b>	<b>31.476.855</b>

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). Qualora l'Emittente fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettasse i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operasse tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente

#### Bilancio consolidato

L'indebitamento bancario netto del Gruppo al 31/12/2013 era passivo per Euro 45.734.053 milioni, come di sotto rappresentato.

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2013</b>
Banche anticipo s.b.f.	(5.359.005)
Banche C/C	(4.821.875)
Denaro e altri valori in cassa	(7.413)
<i>Disponibilità liquide</i>	<i>(10.188.294)</i>
Debiti versobanche entro 12 mesi	6.080.739
Debiti verso banche c/anticipo fatture	14.004.352
Quota a breve di finanziamenti	11.784.077
Debiti verso altri finanziatori (leasing, ecc..) entro i 12 mesi	102.261
Debiti finanziari a breve termine	31.971.429
<i>Indebitamento bancario netto a breve</i>	<i>21.783.135</i>
Debiti verso banche oltre 12 mesi	22.214.682
Debiti a verso altri finanziatori (leasing, ecc..) oltre i 12 mesi	1.736.236
<b>Indebitamento bancario netto totale</b>	<b>45.734.053</b>

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). Qualora il Gruppo fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettasse i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operasse tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, il Gruppo potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella

contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

### 3.1.8 Rischi legati alle società consociate riconducibili all'Emittente

Per quanto concerne i rapporti dell'Emittente con le parti consociate, si segnala che con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, l'Emittente vantava crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie verso la consociata Fingual srl (già immobiliare Silvestre srl) per un importo complessivo pari ad Euro 6.836.442. Tali importi sono fruttiferi di interessi che sono stati classificati negli altri proventi finanziari.

Si segnala altresì che l'Emittente ha rilasciato a favore della Fingual srl delle fidejussioni a garanzia dei contratti di leasing immobiliari sottoscritti con BNP Paribas Leasing Solutions; alla data del 31 dicembre 2013 tale garanzia è pari ad Euro 10.293.326.

### 3.1.9 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

In relazione ai procedimenti giudiziari di cui l'Emittente e le altre società del Gruppo sono parte, sulla base delle informazioni a disposizione alla data del Documento di Ammissione, si ritiene che all'esito di tali procedimenti ed azioni non possano determinarsi effetti negativi rilevanti suscettibili di pregiudicare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Non sono pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società del Gruppo cause amministrative, tributarie e procedimenti penali.

### 3.1.10 Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che il Gruppo utilizza nella realizzazione della propria strategia industriale

Il Gruppo ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso.

### 3.1.11 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte del Gruppo

In ottemperanza alla normativa vigente (regolamento OCI 24) il Gruppo capitalizza prevalentemente fra le immobilizzazioni immateriali valori riconducibili alla pubblicità e agli inserimenti di nuovi prodotti sul mercato. Si ritiene che detti valori, per tipologia e per valore iscritto a bilancio, non determinino alcuna pregiudizievole sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo qualora non dovessero generare il ritorno economico previsto.

### 3.1.12 Rischi legati alla dipendenza del Gruppo da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Il successo del Gruppo non dipende in misura significativa da figure chiave cui possa attribuirsi, a giudizio del Gruppo, un ruolo determinante per lo sviluppo del Gruppo stesso.

Le deleghe operative relative all'Emittente sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

### 3.1.13 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. Il Gruppo è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto

di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi del Gruppo. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità del Gruppo e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

#### 3.1.14 Rischi connessi alle perdite su crediti

Si definisce rischio di credito la possibilità che i crediti nei confronti della clientela possano essere non onorati a scadenza.

Alla data del 31/12/2013, il Gruppo aveva un monte crediti pari a circa Euro 38.458.173, dei quali circa Euro 4.580.000 risultavano scaduti, con diversi gradi di anzianità. Sono oggetto di svalutazione le posizioni per le quali vi sono oggettive evidenze di inesigibilità, parziale o totale. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento.

Il Gruppo si tutela da questo rischio attraverso politiche di selezione della clientela e di limitazione dell'esposizione al rischio di credito nei confronti di un singolo cliente mediante attività che prevedano la valutazione iniziale del cliente ed il monitoraggio periodico del profilo di rischio assegnatogli. A tale scopo è stato sottoscritto, con uno dei principali operatori del mercato italiano, un contratto di servizio volto alla fornitura di una reportistica riportante il grado di solvibilità e la probabilità di fallimento connessa ad ogni singola posizione cliente.

Qualora le misure adottate dal Gruppo non risultino efficaci per mitigare il rischio di insolvibilità dei crediti, considerato altresì che tale situazione potrebbe insorgere a causa di circostanza indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, potrebbero verificarsi potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

#### 3.1.15 Rischi connessi alle coperture assicurative

Il Gruppo svolge attività tali che potrebbero esporlo al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, il Gruppo sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

#### 3.1.16 Rischio connesso all'andamento dei prezzi delle materie prime

L'oscillazione, in alcuni casi sensibile, del prezzo delle materie prime può comportare un aumento dei costi della produzione che il Gruppo, peraltro, tende a sterilizzare mediante politiche di approvvigionamento diversificate, accordi quadro con fornitori strategici, clausole contrattuali di revisione prezzo.

#### 3.1.17 Rischi legati alle nuove acquisizioni

Il Gruppo intende perseguire un obiettivo di crescita dimensionale anche attraverso eventuali acquisizioni di aziende sul mercato. Il successo del piano strategico attraverso future acquisizioni dipende dalla capacità del Gruppo di identificare target di acquisizione idonei, dalla capacità di negoziare le transazioni a condizioni favorevoli, di ottenere le licenze e le autorizzazioni richieste e infine completare tali acquisizioni e integrarle all'interno del Gruppo.

Tuttavia il Gruppo a seguito di tali acquisizioni potrebbe non essere in grado di generare ulteriori flussi di cassa e la crescita attesa. Le valutazioni e le ipotesi riguardanti gli obiettivi

di acquisizione potrebbero rivelarsi inesatti, e sviluppi effettivi potrebbero differire significativamente dalle aspettative.

Il Gruppo inoltre potrebbe non essere in grado di integrare con successo le acquisizioni e tale integrazione può richiedere maggiori investimenti di quanto ci si attenda, e potrebbe incorrere in passività potenziali sconosciute o impreviste rispetto ai clienti, dipendenti, fornitori, autorità di governo o altri soggetti.

Il processo di integrazione delle acquisizioni può anche essere dannoso per il Gruppo stesso, come conseguenza di imprevisti legali, normativi, contrattuali, difficoltà nel realizzare sinergie operative che permettano di mantenere la qualità dei prodotti e dei servizi che storicamente il Gruppo ha realizzato.

### 3.1.18 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto

Il Gruppo produce principalmente prodotti per la cura e il benessere della persona che sono commercializzati nei supermercati, in farmacia e in profumeria.

Eventuali difetti di conformità agli standard qualitativi richiesti nelle diverse fasi di produzione, immagazzinamento, movimentazione o trasporto dei prodotti commercializzati dal Gruppo potrebbero esporre il Gruppo al rischio di azioni di responsabilità da prodotto nei Paesi in cui opera.

Il Gruppo ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità di prodotto. Sebbene il Gruppo ritenga che i massimali delle polizze assicurative siano appropriati, non vi può, tuttavia, essere certezza circa l'adeguatezza di dette coperture assicurative, nel caso di azioni promosse per responsabilità da prodotto.

Il coinvolgimento del Gruppo in questo tipo di controversie e l'eventuale soccombenza nell'ambito delle stesse potrebbe esporre il Gruppo a danni reputazionali, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso.

## 3.2 **Fattori di rischio connessi al settore in cui il Gruppo opera**

### 3.2.1 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera il Gruppo

Il Gruppo opera in un settore regolamentato. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori per la cura e il benessere della persona. Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

### 3.2.2 Rischi connessi alla concorrenza

Il Gruppo opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto al Gruppo. Qualora il Gruppo, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

### 3.2.3 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli

investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati del Gruppo potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento dello stesso.

#### 3.2.4 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

Il Gruppo opera attraverso un portafoglio di marchi registrati nei paesi e per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

Il Gruppo fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia, non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarli da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi. Tali diritti di proprietà intellettuale e industriale, inoltre, potrebbero non essere sufficienti ad assicurare un vantaggio competitivo al Gruppo, poiché aziende terze potrebbero sviluppare autonomamente prodotti con caratteristiche estetiche e funzionali o processi produttivi simili e i marchi dei concorrenti potrebbero avere o assumere in futuro una maggiore forza attrattiva presso il pubblico di quelli del Gruppo. Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

#### 3.2.5 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

Le attività del Gruppo, nei diversi paesi in cui opera, sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Tale regolamentazione è oggetto di rigorosa applicazione.

### **3.3 Fattori di rischio relativi alla quotazione delle Obbligazioni**

#### 3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

#### 3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

### 3.3.3 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del *rating* dell'Emittente

Alla data del presente Documento di Ammissione il *rating* dell'Emittente è pari a B1.1 secondo Cerved Rating Agency S.p.A., ed è stato assegnato all'Emittente in data 9 Maggio 2014 ed è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente a cui si rinvia per maggiori informazioni in merito.

Cerved Rating Agency S.p.A. emette rating riconosciuti a livello europeo ed ha ottenuto, in data 20 dicembre 2012, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal *rating* assegnato all'Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Eventuali modifiche al *rating* dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. e/o di altre agenzie di *rating* saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente.

### 3.3.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

### 3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista.

### 3.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

#### (i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli Obbligazionisti.

#### (ii) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

(iii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del sottoscrittore; a tal proposito si evidenzia che Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. agisce, nel contesto dell'emissione del Prestito, in qualità di *arranger* e collocatore delle Obbligazioni.

3.3.7 Rischi connessi agli obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito

Il Regolamento del Prestito prevede alcuni obblighi che l'Emittente è tenuto a rispettare per tutta la durata del Prestito; tali restrizioni potrebbero avere un impatto sull'operatività dell'Emittente e del Gruppo.

In particolare, il Regolamento del Prestito (come meglio descritto al successivo paragrafo 8) prevede l'impegno dell'Emittente far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito a partire dal 31 dicembre 2014:

- (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo (come definito nel Regolamento del Prestito): pari o superiore a 2,8x a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
- (b) *Leverage Ratio* del Gruppo (come definito nel Regolamento del Prestito): pari o inferiore a 0,90x a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; e
- (c) *Gearing Ratio* del Gruppo (come definiti nel Regolamento del Prestito): pari o inferiore a 5,5x a partire dal bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra indicati – che non sia rimediato entro il termine previsto dal Regolamento del Prestito – l'Emittente potrebbe essere tenuto al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito imponendo all'Emittente di destinare parte delle proprie risorse finanziarie a servizio del rimborso anticipato obbligatorio. Si segnala infine che la capacità dell'Emittente di rispettare gli obblighi previsti nel Regolamento del Prestito, potrebbe essere influenzata da modifiche della situazione economica, finanziaria o da altri eventi non dipendenti dall'Emittente.

\*\*\*

## **4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE**

### **4.1 Denominazione legale e commerciale**

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è COSWELL SPA.

### **4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna al n. 02827560729.

### **4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente**

COSWELL SPA è stata costituita in data 21/12/1982.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31/12/2050.

### **4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale**

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Via P. Gobetti n. 4, Funo di Argelato (BO).

### **4.5 Descrizione dell'Emittente**

L'Emittente e le società del Gruppo operano nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per la cura e il benessere della persona, quali dentifrici, collutori, spazzolini da denti, bagnoschiuma, shampoo, balsami, deodoranti, saponi liquidi, creme solari e anti-aging, tisane, integratori a base di estratti di frutta e verdura, infusi, colliri e profumi.

L'Emittente è proprietaria di affermati marchi quali Biorepair, Blanx, Bionsen, L'Angelica Istituto Erboristico, Isomar, PREP, Dolorelax, Vitermine, Rockford, Gandini e Transvital e distribuisce in licenza le fragranze firmate Byblos, Renato Balestra e Luciano Soprani.

I prodotti del Gruppo sono venduti, attraverso reti di vendita dedicate, nei supermercati, nelle farmacie e nelle profumerie e sono commercializzati, oltre che in Italia, in Germania, Regno Unito, Hong Kong, Cina, Russia, Ucraina, Medio Oriente, Ungheria, Turchia, Croazia, Spagna, Portogallo e altri paesi.

Il Gruppo si contraddistingue per la capacità di offrire prodotti innovativi, di elevata qualità e che anticipano le esigenze dei consumatori in mirate nicchie di mercato, grazie alla costante attività svolta dai propri laboratori di ricerca e alla collaborazione con centri di ricerca privati e con le principali università italiane.

Al 31 dicembre 2013 il Gruppo impiegava una forza lavoro di complessivi 240 dipendenti.

### **4.6 Collegio Sindacale e revisore esterno**

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 23 aprile 2012 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2014, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per gli ultimi 2 bilanci relativi all'esercizio 2012 e 2013, solo le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., sono state svolte dalla società di revisione MAZARS S.p.A..

Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all'esercizio 31/12/2013 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

#### **4.7 Ammontare delle Obbligazioni**

All'11 aprile 2014, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 27.867.000 e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 40.693.522.

Il Prestito sarà costituito da n. 150 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) denominato "Coswell S.p.A. 6,80% 2014 -2019" emesso dall'Emittente.

#### **4.8 Uso dei proventi**

L'Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni per supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo del Gruppo nell'ambito del proprio piano industriale che contempla (i) il consolidamento della presenza sul mercato italiano, (ii) il rafforzamento della presenza nei mercati esteri più attraenti e (iii) la continua innovazione di prodotto.

L'Emittente intende altresì procedere al rimborso parziale dell'esposizione verso gli istituti di credito. Il prestito obbligazionario risponde infatti alla volontà dell'Emittente di diversificare le fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario, anche ai fini del possibile ampliamento delle opportunità di sviluppo e di ulteriore valorizzazione del Gruppo.

Infine, a giudizio dell'Emittente, la quotazione delle Obbligazioni permetterà allo stesso di aumentare la propria visibilità e di accrescere il proprio standing sui mercati di riferimento.

#### **4.9 Ulteriori emissioni**


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

## 5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 5.1 Il Gruppo

Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente è la holding di un gruppo di imprese (come meglio definito nella Sezione 1 (Definizioni) del presente Documento di Ammissione, il “Gruppo”) facenti capo alla famiglia Gualandi.

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla data del presente Documento di Ammissione:



Coswell S.p.A., con sede legale in Via P. Gobetti n. 4 a Funo di Argelato (Bologna), è attiva nella commercializzazione dei prodotti sviluppati e realizzati dal Gruppo sui canali GD-DO, farmacia e profumeria, nonché sui mercati esteri.

LCBeauty S.p.A., con sede legale in Strada del Marano n. 95 a Faetano (Repubblica di San Marino), è attiva nella produzione, confezionamento e spedizione di profumeria alcolica e non, deodoranti spray e roll-on, creme in vaso e tubetto.

LCA S.p.A., con sede legale in Strada del Marano n. 95 a Faetano (Repubblica di San Marino), è proprietaria dell’immobile in cui LCBeauty S.p.A. svolge la propria attività.

Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l., con sede legale in Via P. Gobetti n. 4 a Funo di Argelato (Bologna), è un’azienda produttiva specializzata nella fabbricazione di prodotti cosmetici, erboristici, health food (integratori e functional food) ed estratti vegetali. La società è attiva inoltre nella produzione conto terzi e nella commercializzazione dei relativi prodotti.

IFI S.r.l., con sede legale in Via P. Gobetti n. 4 a Funo di Argelato (Bologna), detiene il depuratore dello stabilimento gestito da Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l..

Transvital Suisse S.a.g.l., con sede legale in Via Emilio Bossi n. 9 a Lugano (Svizzera) è proprietaria del marchio Transvital per i mercati esteri.

Coswell Russia OOO è la filiale costituita nel 2004 per la commercializzazione di prodotti in Russia e nei Paesi limitrofi. Oggi svolge attività di consulenza commerciale e tecnico commerciale (regolatorio) per tutto il portafoglio prodotti nei Paesi Russia e CSI.

Coswell Japan L.L.C. è attiva nell’importazione in Giappone di specialità alimentari e nella commercializzazione di prodotti in Giappone e nei Paesi limitrofi. Oggi svolge attività di consulenza commerciale e tecnico commerciale (regolatorio).

## 6. PRINCIPALI AZIONISTI

### 6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- (i) **Paolo Gualandi**, nato a Bologna il 20/11/1942, C.F. GLNPLA42S20A944V , detiene una partecipazione pari al 41,298% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) **Andrea Gualandi**, nato a Bologna il 21/10/1966, C.F. GLNNDR66R21A944S , detiene una partecipazione pari al 13,059% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iii) **Michele Gualandi**, nato a Bologna il 15/10/1969 C.F. GLNMHL69R15A944K, detiene una partecipazione pari al 13,059% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iv) **Jacopo Gualandi**, nato a Bologna il 16/01/1978, C.F. GLNJCP78A16A944V, detiene una partecipazione pari al 13,059% del capitale sociale dell'Emittente;
- (v) **Paola Gualandi**, nata a Bologna il 03/10/1975, C.F. GLNPLA75R43A944K, detiene una partecipazione pari al 13,067% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente detiene azioni proprie pari al 6,46% del capitale sociale.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

### 6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

\*\*\*

## **7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO**

### **7.1 Informazioni finanziarie**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato ed all'ultimo bilancio consolidato approvato, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato I (*Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione*) e nell'Allegato II (*Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

\*\*\*

## 8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

*Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione*

\*\*\*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«Coswell S.p.A. 6,80% 2014 – 2019»**  
**DI NOMINALI EURO 15.000.000,00**  
**CODICE ISIN IT0005037392**

**Coswell S.p.A.**  
**Sede legale: Via P.Gobetti, 4 – 40050, Funo (BO)**  
**Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna: 02827560729**  
**P.IVA numero 00708541206**  
**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 27.867.000 i.v.**

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

### 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 22.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cerved**” indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-2001719.

“**Core Business**” indica la produzione e la commercializzazione di prodotti per la cura ed il benessere della persona.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 6.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 12.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

“**Emittente**” indica Coswell S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via P. Gobetti, 4 – Fano (BO) - 40050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 02827560729, n. REA 336611, partita IVA 00708541206, capitale sociale pari ad Euro 27.867.000,00 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Gearing Ratio**” indica il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario e l’EBITDA relativi al Gruppo.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
  - (+) 1 – Obbligazioni;
  - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
  - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
  - (+) 4 – Debiti verso banche;
  - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
  - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
  - (+) 9 – Debiti Netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
  - (+) 10 – Debiti Netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

- (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati, postergati e con scadenza successiva al Prestito.

2. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* finanziari in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto tra:

- (i) l’EBITDA del Gruppo; e
- (ii) l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione al relativo Indebitamento Finanziario nel corso del relativo esercizio di riferimento al netto degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto di leva finanziaria tra:

- (i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario del Gruppo; e
- (ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all’ articolo 2424 del Codice Civile:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell’ Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell’ Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell’ Attivo - Azioni Proprie (tra l’ attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Opzione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 17.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 12.

“**Periodo di Esercizio**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 17.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Quotazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 17.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 22.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Group S.p.A. in data 9 maggio 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Socio di Maggioranza**” indica congiuntamente:

- (i) il Sig. Paolo Gualandi, nato a Bologna il 20/11/1942, C.F. GLNPLA42S20A944V;
- (ii) il Sig. Andrea Gualandi, nato a Bologna il 21/10/1966, C.F. GLNNDR66R21A944S;
- (iii) il Sig. Michele Gualandi, nato a Bologna il 15/10/1969, C.F. GLNMHL69R15A944K;
- (iv) la Sig.ra Paola Gualandi, nato a Bologna il 03/10/1975, C.F. GLNPLA75R43A944K; e
- (v) il Sig. Jacopo Gualandi, nato a Bologna il 16/01/1978, C.F. GLNJCP78A16A944V..

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; e
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

- (a) pegno sul marchio Prep;
- (b) pegno sul marchio Stomygen;
- (c) pegno sulle obbligazioni di Emilbanca;
- (d) fidejussione prestata dall’Emittente a favore di Fingual S.r.l.;
- (e) fidejussione prestata dall’Emittente a favore di INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.;
- (f) fidejussione prestata da INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. a favore di Chemical Center S.r.l..

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte di Coswell S.p.A..

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) denominato «*Coswell S.p.A. 6,80% 2014 – 2019*», è costituito da n. 150 (centocinquanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

## **4. Prezzo di emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

## 5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 21 luglio 2014 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 21 luglio 2014 (la “**Data di Godimento**”).

## 6. Durata

Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 21 luglio 2019 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

## 7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 6,80% (il “**Tasso di Interesse**”), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale, il 21 luglio di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 21 luglio 2015.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## 9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza diverso dalla Quotazione in conseguenza del quale (a) la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento), e/o (b) il Socio di Maggioranza non detenga più il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri, e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Emittente della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (ix) dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.
- (iv) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (diverso dal rispetto degli obblighi previsti ai paragrafi (vii) e (viii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xv) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.
- (v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;
- (vi) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una

procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.

- (vii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (viii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari o protesti di assegni.
- (ix) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole.
- (x) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (xi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile.
- (xiii) **Delisting:** l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (xiv) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente tramite il Rappresentante Comune e comunque previa conforme delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti, da assumersi con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 22 (Assemblea degli Obbligazionisti) il rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [coswell@pec-mail.it](mailto:coswell@pec-mail.it) almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e

motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (i) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

## **10. Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 17 (*Opzione*). Resta in ogni caso inteso che l'Opzione non comporta la qualificazione delle Obbligazioni come obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile.

## **11. Garanzie**

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

## **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business*;
- (ii) non approvare né compiere operazioni di acquisizione societarie che comportino un pagamento per cassa da parte dell'Emittente di un importo superiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), singolarmente per ciascuna operazione e/o Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) complessivamente per l'intera durata del Prestito, salvo il caso che contestualmente alla realizzazione dell'operazione di acquisizione venga effettuato da parte

- dei soci (esistenti e/o nuovi) dell'Emittente un apporto di *equity* (costituito da un aumento di capitale dell'Emittente stessa e/o da una erogazione di un finanziamento soci postergato rispetto al Prestito) per un importo pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) del valore dell'operazione di acquisizione che l'Emittente intende realizzare;
- (iii) non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, incluse operazioni straordinarie sul proprio capitale ovvero operazioni di trasformazione societaria, fusione, scissione o acquisizioni societarie qualora:
- a) alla data della relativa operazione si sia verificata una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari; e/o
  - b) la relativa operazione di acquisizione determini una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari, sulla base degli ultimi dati contabili disponibili approvati dall'Emittente e della relativa società *target* (eventualmente) coinvolta nell'operazione;
- (iv) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447**bis** del Codice Civile;
- (v) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio nei limiti del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili; restando inteso in ogni caso che qualsiasi distribuzione consentita ai sensi del presente punto (v) non potrà essere effettuata nel caso in cui, alla relativa data di distribuzione, si sia verificato o sia pendente un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);
- (vi) mantenere, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, una partecipazione di controllo nelle società facenti parte del Gruppo;
- (vii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (viii) far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i **“Parametri Finanziari”**):
- (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: pari o superiore a 2,80;
  - (b) *Leverage Ratio* del Gruppo: pari o inferiore a 0,90; e
  - (c) *Geraring Ratio* del Gruppo: pari o inferiore a 5,5.
- (ix) ai fini dell'obbligo di cui al punto (viii) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo punto (xii), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore o dalla società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto (**“Dichiarazione sui Parametri”**);
- (x) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca o permetta la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xi) non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni il cui valore a libro sia superiore al 20% (venti per cento) del totale attivo dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio consolidato annuale approvato dal Gruppo;

- (xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xiii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia delle relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata;
- (xiv) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del *Rating*, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xviii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xix) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xx) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xxi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana.
- (xxii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di *rating* rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima.

### **13. Parametri Finanziari**

#### **13.1. Violazione dei Parametri Finanziari**

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (tramite la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri), i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [coswell@pec-mail.it](mailto:coswell@pec-mail.it) e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) a meno che l'Emittente, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

Resta inteso che, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Emittente abbia contestato la determinazione dei Parametri Finanziari effettuata dal Rappresentante Comune ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), l'Emittente medesima avrà la facoltà di sanare (ove possibile) la violazione dei Parametri Finanziari tramite apporto diretto di *equity* da parte dei propri soci nella misura necessaria a sanare il relativo Parametro Finanziario.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

## 15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

## 16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 25 giugno 2014 (la "**Deliberazione di Emissione**"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

## 17. Opzione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si impegna a sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, che fosse eventualmente convocata per deliberare in merito alla quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana) (la "**Quotazione**"), l'attribuzione agli Obbligazionisti di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie dell'Emittente per un ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) rispetto al numero di azioni offerte in sottoscrizione in sede di collocamento finalizzato alla Quotazione (l'**"Opzione"**).

L'Opzione verrà ad esistenza per effetto della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente con la quale vengano deliberati: (i) la Quotazione e (ii) l'aumento di capitale a servizio dell'Opzione, e verrà assegnata ai soggetti che alla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente saranno individuati quali Obbligazionisti. Resta pertanto inteso che (i) la Quotazione costituisce una mera eventualità ed il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non assume alcun impegno o responsabilità al riguardo e (ii) qualora il Prestito venisse rimborsato integralmente ad una data precedente l'adozione della suddetta delibera, l'Opzione non verrà ad esistenza.

L'Opzione, una volta venuta ad esistenza, potrà essere liberamente trasferita da ciascun Obbligazionista, separatamente dalle proprie Obbligazioni, ad altri Obbligazionisti (di seguito, i soggetti che di volta in volta saranno titolari dell'Opzione, congiuntamente i "**Portatori dell'Opzione**") nei limiti e secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea dei Soci. Del trasferimento dell'Opzione dovrà essere data pronta comunicazione all'Emittente mediante PEC all'indirizzo [coswell@pec-mail.it](mailto:coswell@pec-mail.it).

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Di seguito le principali modalità e termini di esercizio dell'Opzione:

- (i) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione nel periodo che verrà definito (contestualmente o successivamente alla concessione dell'Opzione stessa) dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea (il "**Periodo di Esercizio**"), restando inteso che il Periodo di Esercizio non

potrà avere durata inferiore (in termini di Giorni Lavorativi) al periodo di collocamento delle azioni previsto nel contesto della Quotazione;

- (ii) le azioni sottoscritte durante il Periodo di Esercizio in virtù dell'esercizio dell'Opzione (l'“**Esercizio dell'Opzione**”), unitamente alle azioni collocate mediante offerta pubblica ovvero collocamento istituzionale nel contesto della Quotazione (l'“**Offerta Pubblica**”, unitamente all'Esercizio dell'Opzione, l'“**Offerta Globale**”) verranno ammesse a negoziazione sul mercato azionario prescelto per la Quotazione in base alla normativa regolamentare ad esso applicabile;
- (iii) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione durante il Periodo di Esercizio secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea; resta inteso che gli effetti dell'esercizio dell'Opzione saranno sospensivamente condizionati alla Quotazione;
- (iv) il prezzo di sottoscrizione dell'Esercizio dell'Opzione sarà pari al prezzo di quotazione fissato in relazione all'Offerta Pubblica meno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) e dovrà essere versato nei termini previsti dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti;
- (v) la comunicazione di esercizio dell'Opzione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, da ciascun Portatore dell'Opzione che intenda avvalersi dell'Opzione entro la scadenza del Periodo di Esercizio; pertanto, in caso di mancato invio della suddetta comunicazione entro il Periodo di Esercizio l'Opzione perderà efficacia;
- (vi) l'Opzione verrà concessa agli Obbligazionisti senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario.

## **18. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

## **19. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

## **20. Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

## **21. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

## **22. Assemblea degli Obbligazionisti**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato;
- (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

## **23. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **24. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo [Investor.coswell.biz](http://Investor.coswell.biz), e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## **9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ**

### **9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

### **9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

\*\*\*

## 10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.*

### 10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il **"Risparmio Gestito"**);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
  - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
  - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
  - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi.

L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati

dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11,5% sul risultato della gestione.

## **10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni**

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11,5%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore;

in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

### **10.3 Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

### **10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio**

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/45/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

## **10.5 Imposta di bollo**

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo"*.

\*\*\*

## 11.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

### *TBC UNA VOLTA DEFINITO IL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE*

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collegheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali (come definiti nel paragrafo 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione) e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

\*\*\*

**ALLEGATO I**

**Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione**

## **ALLEGATO II**

**Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione**